

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, BALDELLI, RESTA, CONCI ELISABETTA, AGOSTA*Presentata il 12 ottobre 1962*

Norma interpretativa dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1170, sulle promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione ed equiparate

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 3 novembre 1961, n. 1170, ha disposto che al personale delle Amministrazioni dello Stato inquadrato nella qualifica di consigliere di 1^a classe ed equiparato ai sensi degli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore, nei limiti dei posti previsti dalla stessa legge.

A seguito della citata legge, le Amministrazioni interessate hanno proceduto alle promozioni in soprannumero dei consiglieri di 1^a classe aventi una anzianità in tale qualifica anteriore al 1^o luglio 1956, data di entrata in vigore del predetto decreto presidenziale n. 16. Senonché, la Corte dei conti ha negato la registrazione dei relativi provvedimenti osservando che delle promozioni in soprannumero possono beneficiare soltanto coloro che vennero inquadrati alla data del 1^o luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1^a classe perché già appartenenti, al 30 giugno 1956, al grado VIII del soppresso ordinamento, nonché quelli collocati successivamente in detta qualifica in base ai normali concorsi per merito distinto ed esami d'idoneità, già espletati o in corso di espletamento al 1^o luglio 1956. Secondo tale tesi restrittiva — peraltro non condivisa dalle Amministrazioni interessate — sarebbero esclusi dal bene-

ficio della promozione in soprannumero a direttore di sezione tutti coloro che, sebbene promossi in data successiva al 1^o luglio 1956 alla qualifica di consigliere di 1^a classe, abbiano conseguito, in virtù di leggi speciali, una anzianità in tale qualifica riportata, a tutti gli effetti giuridici, a data anteriore al 1^o luglio 1956.

Non v'è dubbio che l'avviso del prefato Organo di controllo sia andato oltre lo spirito e la stessa lettera della norma in esame.

La risoluzione della questione si sarebbe dovuta ricercare nella natura e nella funzione che, nel campo del diritto, sono proprie della retroattività. Infatti, non può dubitarsi che la natura e la funzione delle retroazioni di un atto giuridico consistano proprio nello spostamento all'indietro, nel tempo, degli effetti dell'atto stesso con tutte le conseguenze che la stessa retroazione importa.

Il caso in questione, non nuovo in materia di pubblico impiego, è un caso tipico di retroazione degli effetti di un atto di promozione in forza di disposizioni di leggi che ne fanno risalire nel passato l'efficacia: in particolare i consiglieri di 1^a classe che hanno beneficiato degli effetti retrodatati della promozione devono considerarsi consiglieri di 1^a classe dal 1^o luglio 1956, mentre, per il periodo precedente, non esistendo tale qualifica non possono che essere considerati in-

quadrati nel grado corrispondente del vecchio ordinamento del 1923: grado VIII — Consigliere.

In caso contrario, la statuizione di dette leggi speciali — ove viene esplicitamente sancito che la retrodatazione opera «ad ogni effetto» giuridico, ivi compreso il computo degli scatti biennali — non avrebbe alcun significato.

La conseguenza del rifiuto di registrazione da parte della Corte dei conti dei suaccennati provvedimenti è che sono bloccate tutte le promozioni alla qualifica di direttore di sezione, alle quali sono interessati complessiva-

mente circa 220 impiegati, in attesa — ormai da dieci mesi — che venga definita la questione.

Per rimuovere questo stato di cose, appare opportuno un provvedimento legislativo che interpreti l'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1170. Si ritiene, inoltre, opportuno che tale provvedimento precisi la decorrenza delle promozioni per eliminare ogni dubbio sorto in proposito e tenuto conto che le promozioni stesse sono state già attribuite dalle singole Amministrazioni sin dal dicembre del 1961.

A tale scopo viene presentata la proposta di legge che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1170, deve interpretarsi nel senso che le promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di sezione ed equiparate, nei limiti dei posti in esso previsti, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, anche al personale che, in virtù di leggi speciali, abbia conseguito la promozione alla qualifica di consigliere di 1^a classe o equiparata con decorrenza riportata a data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Tali promozioni in soprannumero hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 3 novembre 1961, n. 1170.

Restano salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 1170.